COOP E 3° SETTORE

La novella della fattura elettronica per enti non lucrativi in 398

14/01/2019 | *di Giancarlo Romiti*

Preme innanzitutto evidenziare che, come auspicato da più parti, *in primis* vedasi lettera aperta del 19.12 del **gruppo facebook "*Professionisti del Terzo Settore e dello Sport*"**, con un maxiemendamento alla legge di Bilancio è stato abrogato il c. 2, art 10, D.L. 119/2018, convertito con la L. 17.12. 2018, n. 136, "*gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari*".

Si tratta certamente di una decisione di buon senso che al contrario, se non confermata, avrebbe reso ancor più contorta la già problematica gestione della fatturazione elettronica negli enti no profit.

Ancora in vigore il comma 1 della prefata disposizione: "*Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo* ***non superiore a euro 65.000****; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta*".

Premesso che l'esonero di cui al primo periodo riguarda esclusivamente il c.d ciclo attivo, comportando quindi, comunque, un adeguamento agli obblighi previsti dalla fatturazione elettronica per gli acquisti (ciclo passivo), come interpretare, per coloro con proventi commerciali superiori a 65.000 euro, la locuzione "*assicurano che la fattura*"? Vediamo le possibili ipotesi

1) Autofattura del committente con obbligo in capo allo stesso di versare l'imposta - Tale soluzione non appare percorribile in quanto verrebbe, almeno in parte, svuotato lo spirito della L. 398/91, causando ai soggetti che si avvalgono di tale regime di favore enormi problemi dal punto di vista finanziario (mancato incasso del 50% dell'Iva).

E ancora: perchè il **committente**, tenuto ad adempiere agli obblighi formali (emissione fattura) e sostanziali (versamento dell'imposta) dovrebbe, per tale fattispecie, essere investito delle responsabilità per le eventuali violazioni commesse? Ossia: perchè da una (presunta) agevolazione, studiata *ad hoc* per determinati soggetti, dovrebbero derivare ulteriori oneri e soprattutto il rischio di sanzioni per altri?

2) Emissione della fattura del committente, in nome e per conto dell'ente no profit - Si tratterrebbe di una sorta di *outsourcing* (esternalizzazione del processo di emissione del documento), pratica già diffusa nella Comunità Europea, in Italia adottata dalle **ditte mandanti** per conto dei propri agenti e regolata dall'art 21 del DPR 633/72.

In tal caso **l'ente in 398 (commissionario)**, ferma restando la sua responsabilità in caso di errori e/o omissioni:

a - riceverebbe una fattura emessa dal committente per suo conto dove, nel rispetto degli elementi obbligatori della fattura ex art 21 c. 2 lett *n)* del DPR 633/72, sarà, tra l'altro, indicato anche il soggetto emittente;

b - incasserebbe l'intero ammontare (comprensivo di Iva);

c - verserebbe il 50% dell'imposta all'Erario così come previsto dalla normativa vigente.

3) Emissione di fattura elettronica - Un'ultima soluzione, forse la più auspicabile e di buon senso, anche se non perfettamente in linea con il dettato normativo, ma senza ombra di dubbio con le finalità del legislatore, peraltro già evidenziata da diversi addetti ai lavori, sarebbe quello di permettere a coloro che, indistintamente, si avvalgono del regime di favore ex L.398/91, già coinvolti per quanto concerne gli acquisti, di entrare a 360° nella nuova e già caotica galassia della fatturazione elettronica.

FATTURA ELETTRONICA | REGIME 398 |

© 2019 Tutti i diritti riservati. Ratio - Centro Studi Castelli Srl - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - servizioclienti@gruppocastelli.com - ratio@legalmail.it
C.F e P.IVA 01392340202 - Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 - Capitale sociale € 10.400 i.v. - Privacy
Web Agency